

Allegato "B" all'atto n. 5516/3689 di rep.

STATUTO

Associazione Nazionale Oltre le Frontiere Piemonte Ente del
terzo settore - Organizzazione di Volontariato" in breve

"ANOLF PIEMONTE ETS - ODV"

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

È costituita conformemente al Codice Civile e al D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017, l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere Piemonte ETS - ODV" in forma abbreviata "ANOLF PIEMONTE ETS - ODV".

L'Associazione è costituita da numero di persone fisiche non inferiore a sette persone fisiche o da tre organizzazioni di volontariato.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello di cui al comma precedente, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'organizzazione di volontariato è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Essa è un'articolazione dell'ANOLF nazionale, costituita il 22 dicembre 1989 con atto notarile, repertorio n. 288584, raccolta n. 19387, registrato presso l'Ufficio del registro di Latina, n. 136 in data 10/01/1990 e successive modifiche, della quale, nella propria completa autonomia finanziaria, patrimoniale e decisionale segue i principi ed attua gli scopi espressi nel relativo statuto.

Essa, operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale può aderire ad altre reti di enti del terzo settore e/o enti del terzo settore che abbiano stessi fini e modalità operative, per meglio adempire agli scopi statutari anche ai sensi delle peculiari norme in materia di Codice del Terzo Settore ed in particolare a quanto previsto dall'articolo 41 del quale segue i principi ed attua gli scopi espressi nel relativo Statuto.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 6.

Articolo 2

Finalità

L'Associazione è sede permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, senza scopo di lucro con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza collateralità alcuna con formazioni o movimenti politici e

partitici.

Il presente Statuto rispetta tutti i vincoli, propri di un'Organizzazione di Volontariato previsti dal D. Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117 e vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione.

L'Associazione promuove l'accoglienza umanitaria e l'integrazione dei migranti in ambito sociale e lavorativo in Italia, allo stesso modo, l'Associazione intende concorrere alla promozione della giustizia sociale ed economica, alla eliminazione di ogni forma di sfruttamento ed alla creazione di opportunità nei paesi di origine dei migranti.

Le attività sono svolte a favore di terzi e saranno orientate alla crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli ed al contrasto di ogni forma di razzismo, di xenofobia, di emarginazione.

L'Associazione promuove qualsiasi attività sociale che favorisca e stimoli l'integrazione effettiva di tutte le minoranze nella nostra società, nel pieno rispetto dei diritti, della identità culturale e religiosa, nonché dei valori fondamentali dell'ordinamento democratico, prefiggendosi di realizzare questi obiettivi innanzitutto nella vita interna dell'Associazione.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, così come definite dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti

delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera, nel rispetto dei limiti imposti per legge, sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al limite previsto dalla legge.

Articolo 3

Soci

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla

sua costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione.

I soci hanno diritto di informazione sulla gestione e di esaminare i libri sociali presso la sede, entro 30 giorni dalla richiesta scritta al Consiglio Direttivo; di essere eletti alle cariche sociali; di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta.

Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri da parte dell'interessato entro 90 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea.

La qualità di socio è intrasmissibile.

Articolo 4

Perdita della qualifica di socio

La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione;
- b) per decesso;
- c) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- d) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto.

L'esclusione o la decadenza per morosità dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni

caso, prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Il provvedimento, che dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, il quale potrà impugnare il provvedimento con ricorso da presentarsi al Collegio dei Probiviri entro 90 giorni dalla raccomandata stessa.

La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 5

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. La Presidenza;
- d. Il Collegio dei Probiviri.

Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge o per libera determinazione, può essere costituito il seguente organo di controllo e garanzia:

- e. L'Organo di Controllo.

Tutte le cariche associative, ad eccezione dell'Organo di Controllo, sono gratuite.

Articolo 6

Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso postale, telematico o a mano, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci deve essere convocata nella sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente più anziano.

L'Assemblea può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e comunicare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. Il verbale di assemblea redatto dal segretario, o da chi ne fa le veci, salvo i casi in cui verbale sia redatto dal notaio, viene annotato su apposito libro. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ne facciano richiesta la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o la maggioranza dei soci.

È valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- 1) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 2) approva il bilancio consuntivo e preventivo e il bilancio sociale se previsto per legge;
- 3) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- 4) approva gli eventuali regolamenti interni;
- 5) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- 6) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- 8) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
- 9) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per i soci che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 2 del presente Statuto;
- 10) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto
- 11) delibera sull'esclusione dei soci e sulla loro decadenza per morosità;

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro dei soci e in regola con il versamento delle quote sociali. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 soci. Ciascun socio esprime un voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori in carica non hanno diritto di voto.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera per:

- le modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza e il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci in prima convocazione; in seconda con la presenza e il voto favorevole della metà più uno dei soci.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 7

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 9 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Fanno parte del Consiglio Direttivo il Presidente ed i due Vice-Presidenti.

L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Le cariche del Consiglio sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

In particolare esso svolge le seguenti attività:

- nomina il Segretario
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per i soci e gli eventuali contributi straordinari;
- delibera i rimborsi previsti per i soci che prestano attività di volontariato;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- propone l'individuazione e l'esercizio di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipino i soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente più anziano o, in assenza di quest'ultimo, dall'altro Vice-Presidente o da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 6 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei

presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

In base all'art. 26, Comma 7 del Codice del Terzo Settore, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui sopra avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Articolo 8

Presidenza

La Presidenza è composta da un Presidente e due Vice-Presidenti.

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed i Vice-Presidenti sono eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Presidente presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente più anziano.

Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione ed in particolare aprire conti correnti bancari e postali ed operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma congiunta / disgiunta di altro componente del Consiglio Direttivo.

Al Presidente e ai Vice-Presidenti compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio. In caso di urgenza il Presidente può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Articolo 9

Segretario

Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.

Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che

prestano attività di volontariato.

Articolo 10

Il Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili 3 volte.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque soci o di un socio interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Articolo 11

Organo di controllo

L'Organo di Controllo è eletto, in ricorrenza della ipotesi prevista al comma 2 dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 scegliendo anche fra non soci tre componenti (oltre a due supplenti), che nominano nel loro seno un Presidente. L'Organo può essere anche monocratico.

L'Organo esercita la vigilanza prevista dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1 del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di

Controllo.

L'Organo di controllo dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Articolo 12

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori legali dei conti i membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori legali dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Articolo 13

Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali previsti dalla normativa vigente ossia:

- a) il libro dei soci o aderenti;
- b) il libro dei Volontari
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) il libro dei verbali del Collegio dei Probiviri
- f) il libro dei verbali dell'Organo di controllo e di eventuali altri Organi sociali (qualora costituiti nel corso della vita dell'Associazione).

I libri di cui alle lettere a), b), c) e d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera e) e

seguenti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Articolo 14

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano i soci o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Consiglio Direttivo e ne nomina il coordinatore.

Articolo 15

Patrimonio

L'Associazione per lo svolgimento delle attività statutarie trae le risorse economiche, oltre che dal patrimonio già acquisito, dalle fonti indicate dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite dalle quote e dai contributi di terzi, dei soci, da introiti, donazioni, erogazioni, lasciti, comunque pervenuti da tutti i beni mobili ed immobili, acquisiti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati, e dagli eventuali proventi di altre attività economiche consentite.

Le quote sociali versate non sono trasmissibili, né rivalutabili; le eventuali anticipazioni versate dai soci s'intendono infruttifere d'interessi.

Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività Statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può svolgere ogni attività consentita di carattere patrimoniale, economico e finanziario, utile al raggiungimento dei propri scopi e prevista dal Codice del Terzo Settore, nonché beneficiare, per la realizzazione dei propri scopi, di tutte le provvidenze di legge, nonché di eventuali contributi che possano essere erogati da terzi, Enti e/o istituzioni e/o Enti del Terzo Settore a carattere locale, nazionale e internazionale.

L'Associazione in particolare intende operare con lo spirito e le finalità previste dalla normativa vigente per le Organizzazioni di Volontariato, avvalendosi di tutte le agevolazioni, contributi, convenzioni e quant'altro previsto dalla vigente normativa.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitali ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 16

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, quindici giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione rilasciata dall'Organo di Controllo, se nominato.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e deve essere corredato da tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività previste dallo Statuto.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

Articolo 17

Scioglimento

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, il patrimonio che residui dopo l'esaurimento della liquidazione, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto a similare Associazione di volontariato operante in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 18

Logo

Il "logo" e la denominazione "ANOLF PIEMONTE - ODV ETS" sono patrimonio dell'Associazione e solo ad essa ne è demandato l'uso in via esclusiva.

Art. 19

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

In originale firmati:

Paolo Domenico POZZO

Maria Cristina DE CESARE Notaio

Certifico io sottoscritta dottoressa Maria Cristina DE CESARE, Notaio in Torino, con studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 74, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo che la presente copia su supporto informatico di documento cartaceo, ai sensi dell'articolo 22.1 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale, in acronimo "CAD") in virtù della presente attestazione notarile sostituisce ad ogni effetto di legge l'originale.

Tale copia è stata da me digitalmente firmata in data odierna attraverso la mia smart card notarile, certificato n. 25044, rilasciata dal Consiglio Nazionale del Notariato.

Ai sensi dell'articolo 22 comma 4 del CAD la presente esonera dalla produzione e dall'esibizione del documento cartaceo originale.

Torino, li 29 giugno 2023